



CITTA' DI ALBANO LAZIALE  
Provincia di Roma

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 19.12.2014**

**OGGETTO: Approvazione convenzione TPL.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di seconda convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. Adriano Marini.

Alle ore 19,00 il Presidente del Consiglio Massimiliano Borelli assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano **presenti n. 10** (Marini, Borelli, Santoro, Cecconi, Guarino, Colini, Andreassi, Oroccini, Tedone, Rovere) ed **assenti 21** dei componenti assegnati ed in carica. Pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che recita testualmente "*Risultato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. In caso contrario, trascorsa un'ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta, e la rinvia ad altro giorno. Di ciò viene redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti. In attesa del raggiungimento del numero legale è in facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni di cui al successivo art. 48 e seguenti. Non è vietato che nelle sedute nelle quali sia presente un numero di consiglieri minore della metà siano date comunicazioni che non conducano ad alcuna deliberazione e non diano luogo a discussioni*", il Presidente del Consiglio, alle ore 20,00, dispone che si proceda ad un nuovo appello.

All'appello risultano **presenti n. 18** ed **assenti 13** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			Presenti	Assenti
1. MARINI	Nicola	Sindaco	"	
2. BORELLI	Massimiliano	Presidente	"	
3. SANTORO	Vincenzo	Consigliere	"	
4. SEPIO	Gabriele			"
5. DI TUCCIO	Domenico			"
6. CECCONI	Valerio		"	
7. GUGLIELMO	Marco		"	
8. PEDUZZI	Roberto		"	
9. COLINI	Alessio		"	
10. GUARINO	Vincenzo		"	
11. MORESCO	Marco		"	
12. ANDREASSI	Luca		"	
13. MAGGI	Massimo		"	
14. GIORGI	Remo			"
15. OROCCINI	Aldo		"	
16. TEDONE	Salvatore		"	
17. CASSABGI	Nabil		"	
18. DARGENTO	Mario Giuseppe			"
19. VENDITTI	Adriano			"
20. SILVESTRONI	Marco			"
21. FERRARINI	Massimo			"
22. GIORGI	Romeo			"
23. BRUNAMONTI	Daniele			"
24. GINESTRA	Fabio			"
25. ROMA	Domenico			"
26. MATTEI	Marco		"	
27. GAMBUCCI	Umberto		"	
28. ROVERE	Vincenzo		"	
29. GUGLIELMINO	Giuseppa			"
30. GASPERINI	Ilario			"
31. MOLLIKA	Aleardo		"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

In prosecuzione di seduta **presenti n. 13, assenti n. 18** (Sepio, Di Tuccio, Giorgi Remo, Dargento, Giorgi Romeo, Venditti, Silvestroni, Ferrarini, Brunamonti, Ginestra, Roma, Guglielmino, Gasperini, Mattei, Andreassi, Rovere, Peduzzi, Guarino)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli assessori Maurizio Sementilli, Carlo Colantonio, Claudio Fiorani.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto del punto all'ordine di giorno e passa quindi la parola al Consigliere Maggi, agli atti.

Sopraggiungono, nel frattempo, i Consiglieri Guarino e Peduzzi, mentre si allontana il Consigliere Cassabgi: **presenti n. 14, assenti n. 17** (Sepio, Di Tuccio, Giorgi Remo, Dargento, Giorgi Romeo, Venditti, Silvestroni, Ferrarini, Brunamonti, Ginestra, Roma, Guglielmino, Gasperini, Mattei, Andreassi, Rovere, Cassabgi)

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che**, ad oggi, la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ai sensi della legge regionale n. 30/1998, in riferimento al D.Lgs. n. 422/97, è stato affidato dai Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi in modo congiunto a diversi operatori economici,

**Considerato che** detti Comuni da anni hanno inteso perseguire, in ragione della ottimizzazione della tutela delle condizioni ambientali e di vivibilità del territorio, un sempre maggior impiego del servizio di trasporto pubblico locale da parte dei cittadini, in sostituzione degli automezzi privati,

Che, in tale ottica, il servizio di trasporto pubblico locale e conseguentemente il suo migliore utilizzo risulta determinante per il raggiungimento di tale obiettivo,

Che, nel frattempo, la Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Trasporto su Gomma della Regione Lazio, con nota prot. n. 287231/GR/02/11 del 19.05.2014 e successivamente con ulteriore nota prot. n. 460871/GR/02/11 del 8.08.2014, ha portato a conoscenza dei Comuni di dover dare attuazione nel corrente anno a quanto previsto dall'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012, così come sostituito dall'art. 1, comma 301, della L. 228/2012 (legge Stabilità 2013), circa la "riprogrammazione" del trasporto pubblico locale con conseguente nuova individuazione dei cosiddetti "servizi minimi" di cui alla L.R. n. 30/1998 e con una destinazione di risorse finanziarie, già a partire dal 2014 ed ad anno ampiamente iniziato, notevolmente inferiore a quelle degli anni precedenti,

che, con le suddette note, la Regione contestualmente invita i Comuni a formulare proposte di riordino del proprio trasporto urbano, auspicando forme di tipo associativo tra Comuni limitrofi, parallelamente all'azione di riassetto anzi descritta, per cui la stessa prevede una tempistica di qualche mese, periodo entro il quale dovrebbe dare ai detti Comuni disposizioni più certe sia sui chilometraggi che sulle risorse da destinare, in modo da permettere la contemporaneità di una rete adeguata rapportata ai relativi costi,

**Dato atto che**, alla luce di tutto ciò e visti i numerosi incontri e corrispondenza tra le varie parti, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse economiche di provenienza regionale e di un efficientamento del servizio, è intenzione dei suddetti Comuni addivenire ad una gestione associata del servizio pubblico di trasporto locale passeggeri su strada, mediante il successivo espletamento di un'unica procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all'individuazione di un unico soggetto gestore concessionario del servizio, una volta che saranno chiare le condizioni che dovranno essere messe a bando, con particolare riguardo alla definizione della rete, al numero dei chilometri ed all'importo del finanziamento regionale,

che è quindi intenzione dei Comuni aderenti delegare al Comune individuato "Capofila" l'espletamento delle suddette procedure di gara per l'affidamento del servizio, oltre che le attività di gestione, controllo e vigilanza del contratto di servizio, che verrà stipulato con l'aggiudicatario, individuato a seguito della suddetta procedura concorsuale,

che detta intenzione sarà naturalmente sottoposta al vaglio della Regione Lazio, che comunque si è resa disponibile a fornire il dovuto supporto tecnico per la predisposizione degli atti progettuali necessari per la gara,

**Valutato che,** il raggiungimento di tale obiettivo è perseguibile mediante lo strumento della “convenzione” di cui all’ art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”, che “devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”,

che i Sindaci e/o Assessori al ramo dei sei Comuni si sono più volte già riuniti sia tra di loro che presso la Regione, convergendo sull’ obiettivo di una gestione congiunta del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada, come l’ unica soluzione per mantenere quanto più adeguati standard qualitativi pur in presenza di notevoli tagli sui finanziamenti regionali,

**Visto e richiamato** il verbale datato 12/11/2014, relativo ai lavori della Commissione tecnica per la stesura dello schema di convenzione per la gestione associata del servizio in questione, alla quale hanno preso parte i funzionari dei Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio,

**Dato atto che** detto verbale, unitamente allo schema di convenzione definito dalla Commissione, è stato trasmesso anche al Comune di Nemi che in proposito, a tutt’ oggi, non ha formulato rilievi o dissenso alcuno,

**Dato atto che,** ai sensi dell’ art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la competenza all’ approvazione della convenzione è del Consiglio Comunale,

che, ai sensi dell’ art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione sarà poi stipulata dai legali rappresentanti dei Comuni coinvolti,

**Atteso che** questa nuova modalità di esercizio del trasporto pubblico locale attraverso convenzione non contrasta con previsioni statutarie e/o regolamentari dei suindicati Comuni aderenti,

che i Comuni aderenti si impegnano a costituire un fondo finanziario per la gestione della convenzione stessa ed allo scopo si obbligano a stanziare le risorse occorrenti nei propri bilanci pluriennali e ad assumere i conseguenti impegni di spesa,

**Visti:**

la legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “

il D.Lgs. n. 422 del 19.11.1997 ad oggetto “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’ art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59”

la L.R. n. 30 del 16 luglio 1998 ad oggetto “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti locali”

la L.R. n. 16 del 16 giugno 2003 ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998 n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche...”

il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

l’ art. 9 comma 4 del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge n. 89/2014, in merito alla nuova formulazione dell’ art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006, in materia di centrali di committenza

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, dott.ssa Mariella Sabadini, in data 24.11.2014, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Enrico Pacetti, in data 24.11.2014, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 14

votanti: n. 14

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 12

contrari: n. 2 (Maggi, Moresco)

### **DELIBERA**

Per tutto quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato ,

- 1) Di gestire in forma associata, tramite lo strumento della convenzione di cui all' art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, il servizio di trasporto pubblico urbano tra i Comuni di Albano Laziale, Ariccia, CastelGandolfo, Genzano, Lanuvio e Nemi
- 2) Di individuare il Comune di Albano Laziale quale Comune capofila per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale su strada
- 3) Di approvare allo scopo lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (ALL. A)
- 4) Di dare atto che, con successiva deliberazione, si provvederà alla puntuale quantificazione degli oneri gravanti su ogni Comune in funzione delle risultanze del progetto unitario di rete ex art. 5 comma 2 della L.R. 30/1998, che verrà sottoposto all' approvazione dei rispettivi Consigli Comunali
- 5) Di confermare che, per la parte soggetta a finanziamento regionale, si farà riferimento alla possibilità prevista dalla nota del 17.02.2006 comunicata dalla Regione Lazio – Assessorato alla Mobilità , con erogazione diretta da parte della Regione nei confronti della ditta concessionaria
- 6) Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione, per conto del Comune, della richiamata convenzione, autorizzando fin d' ora eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie
- 7) Di fornire indirizzo ai responsabili dei servizi interessati per l' adozione degli atti gestionali conseguenti l' approvazione del presente atto, con particolare riguardo allo stanziamento ed impegno delle spese derivanti dalla concreta attuazione della presente deliberazione.

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

Convenzione per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico urbano su strada  
(All. A alla deliberazione di C.C. n. .... del ..... )

Il giorno.....presso  
la sede del Comune di ....., con la presente scrittura privata  
non autenticata, tra i seguenti Comuni, ubicati tutti nella Provincia di Roma:

- 1) Comune di Albano Laziale, con sede in Piazza Costituente 1 , CF..... tel. .... fax  
..... pec ....., mail ....., come da deliberazione di C.C.  
n.....del ....., esecutiva ai sensi di legge e che si allega, rappresentante  
legale pro-tempore nel ruolo di Sindaco NICOLA MARINI, il quale interviene nella stipula del  
presente atto non in proprio ma in nome e conto del Comune di Albano Laziale
- 2) Comune di Ariccia, con sede in ....., CF..... tel. .... fax ..... pec  
....., mail ....., come da deliberazione di C.C. n.....del  
....., esecutiva ai sensi di legge e che si allega, rappresentante legale pro-tempore  
nel ruolo di Sindaco ..... il quale interviene nella stipula del presente atto non in proprio  
ma in nome e conto del Comune di Ariccia
- 3) Comune di Castel Gandolfo, , con sede in ....., CF..... tel. .... fax  
..... pec ....., mail ....., come da deliberazione di C.C.  
n.....del ....., esecutiva ai sensi di legge e che si allega, rappresentante  
legale pro-tempore nel ruolo di Sindaco ..... il quale interviene nella stipula del presente  
atto non in proprio ma in nome e conto del Comune di Castel Gandolfo
- 4) Comune di Genzano di Roma, con sede in ....., CF..... tel. .... fax  
..... pec ....., mail ....., come da deliberazione di C.C.  
n.....del ....., esecutiva ai sensi di legge e che si allega, rappresentante  
legale pro-tempore nel ruolo di Sindaco ..... il quale interviene nella stipula del presente  
atto non in proprio ma in nome e conto del Comune di Genzano di Roma
- 5) Comune di Lanuvio, con sede in ....., CF..... tel. .... fax ..... pec  
....., mail ....., come da deliberazione di C.C. n.....del  
....., esecutiva ai sensi di legge e che si allega, rappresentante legale pro-tempore  
nel ruolo di Sindaco ..... il quale interviene nella stipula del presente atto non in proprio  
ma in nome e conto del Comune di Lanuvio
- 6) Comune di Nemi, con sede in ....., CF..... tel. .... fax ..... pec  
....., mail ....., come da deliberazione di C.C. n.....del  
....., esecutiva ai sensi di legge e che si allega, rappresentante legale pro-tempore  
nel ruolo di Sindaco ..... il quale interviene nella stipula del presente atto non in proprio  
ma in nome e conto del Comune di Nemi

Premesso che:

ad oggi la gestione del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada nel territorio di  
Albano Laziale è affidato alla società AGO UNO srl, con sede....., in base a  
proroga contrattuale rep. N. ....con scadenza 31.12.2014

ad oggi la gestione del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada nel territorio di  
Ariccia è affidato....., con sede....., in base .....

ad oggi la gestione del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada nel territorio di Castel Gandolfo è affidato.....,con sede....., in base.....

ad oggi la gestione del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada nel territorio di Genzano di Roma è affidato.....,con sede.....in base.....

ad oggi la gestione del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada nel territorio di Lanuvio è affidato....., con sede....., in base.....

ad oggi la gestione del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada nel territorio di Nemi è affidato....., con sede.....in base.....

**Considerato che:**

le caratteristiche sociali e fisiche del territorio dei Comuni citati sono tali da ritenere possibile la definizione di una unità di rete intesa come insieme di linee tra loro funzionalmente connesse in base a criteri di economicità, efficienza e produttività in coerenza con quanto disposto dall' art. 5 comma 2 della L.R. n. 30/1998

è quindi intenzione dei suindicati Enti addivenire ad una gestione associata del servizio pubblico di trasporto pubblico locale passeggeri su strada mediante espletamento di un' unica procedura ad evidenza pubblica con l' individuazione di un unico soggetto gestore,

nello specifico è intenzione dei Comuni aderenti delegare al Comune "Capofila", individuato nel Comune di Albano Laziale le attività relative all' espletamento della gara, nonché alla gestione, controllo e vigilanza del contratto di servizio stipulato con il futuro soggetto gestore a seguito della detta procedura.

**Atteso che:**

ai sensi di legge il raggiungimento di tale obiettivo è perseguibile mediante lo strumento della convenzione , con l' individuazione di un Comune capofila,

tale forma associativa è espressamente prevista dall' art. 30 del Capo V (Forme associative) del D. Lgs. N. 267/2000 (Tuel), il quale espressamente prevede che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni", che "devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie",

la suddetta convenzione ha come fine la gestione congiunta del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica nei territori dei Comuni aderenti come sopra descritti

la suddetta convenzione non contrasta con le previsioni statutarie e regolamentari dei suddetti Comuni

i suddetti Comuni convengono sulla necessità di costituire un fondo finanziario per la gestione della convenzione stessa

ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 la competenza all' approvazione della convenzione in esame è del Consiglio Comunale

ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente convenzione è stipulata dai legali rappresentanti pro tempore dei Comuni aderenti.

**Ritenuto che:**

lo strumento della convenzione consente, alla luce delle nuove disposizioni regionali, un esercizio più efficace, efficiente ed economico dell' azione amministrativa, superando l' attuale frazionamento della complessa funzione che ogni Ente ha fino ad ora svolto per

conto proprio, perseguendo come obiettivo la riduzione di costi correlata ad una minor frammentazione delle linee, superando i limiti territoriali, che, tra l' altro, nel nostro territorio sono spesso incerti  
che, in questa ottica, lo strumento della convenzione appare il più idoneo rispetto ai fini da perseguire, in stretta conformità con l' interesse pubblico da attuare verso cittadini utenti , ai quali deve essere garantita efficienza e qualità, pur con la riduzione di tempi e costi, così come sarà stabilito dalla Regione Lazio.

**Preso atto che :**

il Comune di Albano Laziale ha approvato lo schema della presente convenzione con deliberazione di Consiglio Comunale

n.....del....., a cui si rimanda per relationem

il Comune di Ariccia ha approvato lo schema della presente convenzione con deliberazione di Consiglio Comunale

n.....del....., a cui si rimanda per relationem

il Comune di Castel Gandolfo ha approvato lo schema della presente convenzione con deliberazione di Consiglio Comunale

n.....del....., a cui si rimanda per relationem

il Comune di Genzano di Roma ha approvato lo schema della presente convenzione con deliberazione di Consiglio Comunale

n.....del....., a cui si rimanda per relationem

Il Comune di Lanuvio ha approvato lo schema della presente convenzione con deliberazione di Consiglio Comunale

n.....del....., a cui si rimanda per relationem

Il Comune di Nemi ha approvato lo schema della presente convenzione con deliberazione di Consiglio Comunale

n.....del....., a cui si rimanda per relationem

Tutto ciò premesso e considerato.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Recepimento delle premesse**

Quanto esposto nella precedente parte narrativa costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente parte convenzionale.

**Art. 2 – Oggetto**

La presente convenzione ha come fine la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada, nel territorio dei Comuni convenzionati, mediante una unica procedura competitiva ad evidenza pubblica che andrà ad individuare un unico soggetto gestore in regime di concessione.

E' prevista la delega al Comune "Capofila", da parte degli altri Comuni convenzionati, delle attività di espletamento della procedura ad evidenza pubblica, se non attuata dalla Regione Lazio, di gestione, controllo e vigilanza del contratto di servizio che andrà stipulato con l' aggiudicatario. In particolare si terrà conto delle modifiche di rete apportate e del conseguente diverso finanziamento di chilometri e risorse economiche da parte della Regione, che sta lavorando alla nuova individuazione dei servizi minimi.

I convenuti danno atto della manifestata disponibilità della Regione Lazio a fornire il proprio supporto relativo a: 1) predisposizione degli atti di gara, comprendente il numero di chilometri finanziati, l' importo delle risorse economiche, le modalità di erogazione 2) predisposizione contratto di servizio che andrà stipulato tra aggiudicatario e Comune Capofila.

**Art. 3 - Stipula e gestione del contratto di servizio**

Il Comune Capofila si impegna , per conto di tutti gli altri Comuni, a firmare il contratto di servizio con il gestore, aggiudicatario in seguito a gara.

Ogni Comune si impegna a mettere a disposizione una unità di supporto, in fase di gara, che collabori con il Comune capofila, e, comunque, ogni qual volta se ne presenti l' esigenza.

#### **Art. 4 – Durata e pubblicità**

La presente convenzione decorre dal giorno successivo a quello della stipula a cura dei legali rappresentanti pro tempore dei Comuni convenzionati ed ha durata fino alla scadenza del relativo contratto di servizio, fatto salvo il periodo necessario per la definizione degli atti conclusivi del relativo rapporto contrattuale..

La presente convenzione potrà essere oggetto di aggiornamento, revisione e/o rinnovo mediante specifici provvedimenti dei Comuni convenzionati. E' escluso il rinnovo tacito.

Essa sarà pubblicata all' Albo Pretorio on line di tutti i Comuni aderenti e sui relativi siti sulla trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

#### **Art. 5 – Rapporti finanziari**

Viene costituito un fondo generale per la gestione della convenzione con:

- a) una dotazione finanziaria di euro 15.000,00 per spese generali. La quota parte a carico di ogni Comune deve essere versata all' inizio di ogni anno (entro il 31 gennaio) al Comune Capofila. Per il primo anno di attuazione della presente convenzione, in via transitoria, i singolo Comuni, al fine di permettere al Comune capofila l' avvio delle attività, verseranno una quota stabilita di euro 2.500,00, a titolo di acconto;
- b) una dotazione finanziaria pari all' importo IVA calcolata sulla propria parte di corrispettivi, attualmente corrispondente al 10% degli stessi. Tale somma deve essere versata al Comune Capofila con cadenza bimestrale;
- c) eventuali altre dotazioni finanziarie per spese connesse alla gestione della presente convenzione ( incarichi professionali specifici), nonché alla gestione del contratto (pre-contenzioso, contenzioso, stragiudiziale, ecc..) debitamente relazionate dal Comune Capofila. Tali somme devono essere prontamente versate all' occorrenza (massimo entro 30 giorni dalla richiesta) al fine di non bloccare le procedure;
- d) l' effettivo concorso alle spese di cui ai precedenti punti a) e c) verrà ripartito sempre sulla scorta del criterio della propria parte di corrispettivi;
- e) il Comune Capofila manderà, alla fine di ogni anno, agli altri Comuni la rendicontazione delle spese sostenute.

Le dotazioni sopra costituite saranno impegnate su appositi capitoli dei bilanci di previsione di ciascun Comune, ognuno secondo la propria gestione contabile.

I Comuni convenzionati optano per il pagamento dei corrispettivi di competenza regionale direttamente da parte della Regione in favore del soggetto gestore, così come proposto con nota del 17.02.2006 da parte della Regione Lazio – Assessorato alla mobilità , indirizzata a tutti i Comuni , mentre il pagamento dell' IVA corrispondente è di competenza del Comune Capofila, il quale attingerà dai fondi di cui al precedente art. 5 lettera b).

I Comuni si impegnano a garantire per tutta la durata del contratto di servizio lo stanziamento delle risorse economiche di cui ai punti a) b) e c) del precedente art. 5.

#### **Art. 6 – Ufficio addetto al servizio associato**

Il Comune Capofila di Albano Laziale mette a disposizione il proprio Ufficio Trasporti

Ciascun Comune convenzionato mette a disposizione una unità di personale ( almeno cat. C di profilo tecnico od amministrativo) per garantire la gestione del servizio attraverso la predisposizione di atti, corrispondenza, rilievi, controlli e comunque di qualsiasi problematica comune che si dovesse presentare, fornendo il necessario supporto tecnico-amministrativo.

#### **Art. 7 – Impegni dei Comuni convenzionati**

Al fine di perseguire il massimo dell' efficacia, efficienza ed economicità i Comuni convenzionati si impegnano:

- 1) al rispetto della presente convenzione per tutta la sua durata, così come stabilita nell' art. 4;
- 2) a prevedere nei propri strumenti programmatici e di bilancio gli stanziamenti stabiliti ed i conseguenti impegni di spesa e liquidazioni di cui all' art. 5;
- 3) a nominare e comunicare al Comune capofila i propri referenti ;



- 4) ad assicurare un rispetto ed una partecipazione attiva e costante a quanto previsto dalla presente convenzione.

### **Art. 8 –Ulteriori rapporti tra Comuni**

Il Comune convenzionato, per il tramite del Comune Capofila, si impegna a comunicare preventivamente al soggetto gestore ogni variazione della viabilità sulle strade di propria competenza che abbia effetti sulle linee dei bus.

I Comuni convenzionati si impegnano, ognuno per la propria competenza, a realizzare la segnaletica stradale orizzontale e/o verticale che si dovesse rendere necessaria.

In particolare i Comuni convenzionati si impegnano affinché le disposizioni della presente convenzione siano osservate con la dovuta diligenza e senza pregiudizio alcuno da parte di ogni Comune interessato, adottando tutte le misure e precauzioni necessarie. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione comporterà responsabilità in caso di eventuali danni cagionati in virtù dei comportamenti inadempienti.

### **Art. 9 – Privacy**

I Comuni convenzionati si impegnano al trattamento dei dati inerenti alla presente convenzione nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e sommi e di know how a favore degli attuali gestori del servizio di trasporto pubblico locale di cui trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii.

### **Art. 10 – Controversie**

Ogni controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà di competenza dell' autorità giudiziaria ordinaria foro di Velletri. E' espressamente escluso il giudizio arbitrale.

### **Art. 11 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili ed alla specifica normativa vigente in materia.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per i Comuni i legali rappresentanti pro tempore:

Albano Laziale

Ariccia

Castel Gandolfo

Genzano di Roma

Lanuvio

Nemi

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Massimiliano Borelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Adriano Marini

Della sujestesa deliberazione viene oggi 15.01.2015 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi

L'incaricato  
f.to Georgia Mosconi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì \_\_\_\_\_

Il Responsabile Organi Istituzionali  
F.to dott.ssa Silvia De Angelis

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo**

Dalla Residenza comunale, lì 15.01.2015

L'incaricato  
dott.ssa Silvia De Angelis